

Codice A1717A

D.D. 16 giugno 2025, n. 485

Accordo tra il Settore A1717A - Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega di attività nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione schema di convenzione.



ATTO DD 485/A1717A/2025

DEL 16/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

OGGETTO: Accordo tra il Settore A1717A – Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega di attività nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione schema di convenzione.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 all’ art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possono delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è il provvedimento “*recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*” e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 “*che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante “*modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di*

cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006) e il regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale” e s.m.i;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 è il provvedimento *“che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie” e s.m.i;*
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” e s.m.i;*
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”;*
- il Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in particolare alla lett. c) per cui la “Delega” deve soddisfare il rispetto di determinate condizioni che devono comportare:
 - un accordo scritto tra l’organismo pagatore e il soggetto delegato che deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
 - il permanere in capo all’organismo pagatore della responsabilità dell’efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente;
 - la definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione europea;
 - la garanzia da parte dell’organismo pagatore che il delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
 - la conferma esplicita del delegato all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;
 - la verifica periodica da parte dell’organismo pagatore volta ad accertare che l’attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza”;*
- il Regolamento (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 2020/2220 (“Regolamento di estensione della programmazione corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027”) con il quale è stata disposta l’estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell’ambito della PAC;

- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF reca la “ *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*” stabilisce, in particolare al Capo III, le “*Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale*” e al Capo IV le “*Disposizioni finali*” applicabili anche alle misure afferenti allo sviluppo rurale e, più in dettaglio, le “*Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità*” (art. 22) applicabili dalle Regioni e le “*Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale*” (art. 23) applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l’Organismo Pagatore;
- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti “*Gli anticipi e le cauzioni*”, la “*Delega di funzioni*” e il “*Recupero dei crediti*” e il “*Registro dei debitori*”;
- la determinazione dell’ ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC PSR 2014/2020 e s.m.i.;
- la determinazione di ARPEA n. 155 dell’03/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l’ARPEA;
- la determinazione di ARPEA n.25 del 25 gennaio 2017. con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020. Dette convenzioni vengono stipulate con i diversi organismi regionali, stante il nuovo assetto organizzativo della Regione conseguente all’assunzione delle competenze, prima in capo alle Province e alle Comunità montane in materia di Programma di sviluppo rurale regionale - L.R. n. 23/2015;
- la determinazione n. 65 del 26/01/2017 con cui il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità ha approvato lo schema di convenzione e successivamente stipulato la convenzione per la delega delle misure 3 e 16.4., sulla base della quale sono stati aperti i bandi attualmente in fase di istruttoria delle domande di saldo.

Vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6.05.2025 di approvazione della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 53-1177/2025/XII di affidamento degli incarichi dei Responsabili di Settore nell'ambito della Direzione Regionale A1700A "Agricoltura e cibo";

VALUTATO CHE il Settore A1717A – Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, rappresentato dal Dirigente pro-tempore Dott.ssa Daniela Caracciolo, in virtù delle proprie competenze è interessato alla prosecuzione della attività di delega nella programmazione bandi e istruttoria per quanto riguarda le seguenti misure operazioni:

- 3.2. – "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" Operazione 3.2.1. Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (programmazione bandi e attività istruttoria domande di pagamento);
- 16.4. – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesso allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.” Operazione 16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali (programmazione bandi e attività istruttoria domande di pagamento).

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- vista la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la DGR n. 1- 4046 del 17/10/2016 - Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000;
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 - Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare lo schema di “Convenzione per la delega di attività dell’organismo pagatore nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto riguarda i seguenti interventi:

- 3.2. – "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" Operazione 3.2.1. Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (programmazione bandi e attività istruttoria domande di pagamento);
- 16.4. – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesso allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.” Operazione 16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali (programmazione bandi e attività istruttoria domande di pagamento);

2. di dare atto che tale Convenzione definisce, tra l’altro, le attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle sottomisure PSR 2014 – 2022 afferenti al Settore A1717A della Regione Piemonte così come elencati e descritti negli allegati 1 e 2 della stessa;

3. di proseguire nella gestione delle attività delegate previste dalla convenzione per l'istruttoria dei bandi già aperti sulle sottomisure operazioni 3.2.1 e 16.4.1.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché nel sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 comma 1, lettera d) del d.lgs. 33/2013 e

s.m.i.

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
PAGATORE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-
2022**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), Organismo pagatore regionale rappresentata dal Direttore pro tempore, Dott. Angelo MARENGO domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo - Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare - identificato con codice regionale A1717A, di seguito denominato delegato, rappresentato dal Dirigente pro tempore, dott.ssa Daniela CARACCILOLO, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Direzione/ del Settore.

PREMESSO CHE:

l'ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre 2015;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 all' art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possono delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR
 - il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è il provvedimento "recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio" e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006) e il regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale" e s.m.i;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 è il provvedimento "che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie" e s.m.i;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"* e s.m.i;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità"*

- il Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in particolare alla lett. c) per cui la "Delega" deve soddisfare il rispetto di determinate condizioni che devono comportare :

- un accordo scritto tra l'organismo pagatore e il soggetto delegato che deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- il permanere in capo all'organismo pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi , nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente;

- la definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione europea;

- la garanzia da parte dell'organismo pagatore che il

delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;

- la conferma esplicita del delegato all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;

- la verifica periodica da parte dell'organismo pagatore volta ad accertare che l'attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione europea;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è il provvedimento "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza";

- il Regolamento (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;

- il Reg. (UE) 2020/2220 ("Regolamento di estensione della programmazione corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027") con il quale è stata disposta l'estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell'ambito della PAC;

- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF reca la " *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" stabilisce, in particolare al Capo III, le " *Disposizioni specifiche per lo*

sviluppo rurale" e al Capo IV le *"Disposizioni finali"* applicabili anche alle misure afferenti allo sviluppo rurale e, più in dettaglio, le *"Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità"* (art. 22) applicabili dalle Regioni e le *"Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale"* (art. 23) applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'Organismo Pagatore;

- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti *"Gli anticipi e le cauzioni"*, la *"Delega di funzioni"* e il *"Recupero dei crediti"* e il *"Registro dei debitori"*

- la determinazione dell' ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la determinazione di ARPEA n. 155 dell'03/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l'ARPEA;

- la determinazione di ARPEA n.25 del 25 gennaio 2017. con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020. Dette convenzioni vengono stipulate con i diversi organismi regionali, stante il nuovo assetto organizzativo della Regione conseguente all'assunzione delle competenze, prima in capo alle Province e alle Comunità montane in materia di Programma di sviluppo rurale regionale - L.R. n. 23/2015;

- con determinazione n. del il Settore A1717A - Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del

sistema agroalimentare ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula;

Preso atto delle seguenti definizioni ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione:

- *"domanda di sostegno"*, si intende *"una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013"* di competenza dell'Autorità di Gestione;
- *"domanda di pagamento"* si intende *"una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013"* di competenza dell'Organismo pagatore;
- *"Procedure in caso di debiti"* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di debiti'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
- *"Procedure in materia di anticipi e cauzioni"* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in materia di anticipi e cauzioni'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
- *"Controlli"* relativi al FEASR e ai fini della presente convenzione si intendono i controlli eseguibili sulle *domande di pagamento* nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, attraverso l'espletamento dei controlli di seguito:

I controlli istruttori comprendono:

Controlli amministrativi controlli formalizzati e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti; sono quindi volti ad accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari.

Detti controlli comportano:

- i "controlli documentali";
- i "controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC";
- i "controlli informatici" eseguibili mediante delle altre <banche dati informatizzate> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
- la verifica dei documenti presentati;
- la valutazione dei costi, i pagamenti eseguiti dai beneficiari";
- le "visite sul luogo dell'operazione" (in situ) finalizzate a "verificare visivamente che l'investimento sia stato portato a termine" per le "misure a investimento", fermo restando che "almeno una <visita sul luogo dell'operazione > deve essere eseguita prima del pagamento finale", salvo quanto previsto dall'art. 48 par. 5, comma 2 del regolamento UE 809/2016

Controlli in loco :

- per le "misure a superficie" si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati da ARPEA, per verificare "tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita", tenuto conto che "gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare";
- per le "misure non connesse alle superfici e agli animali" (investimenti, misure strutturali, o immateriali e

trascinamenti), si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione", presso i beneficiari selezionati dall'ARPEA , allo scopo di verificare l'ammissibilità dell'intervento, gli impegni e gli ulteriori obblighi necessari al riconoscimento del sostegno.

Controlli ex post il cui campione è selezionato da ARPEA su operazioni connesse agli investimenti per verificare "il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale".

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione , le Parti

CONVENGONO e STIPULANO ART. 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega all'Organismo delegato l'esecuzione delle attività come in appresso specificato:

a) *l'istruttoria delle domande di pagamento* che comporta, l'esecuzione delle *'Procedure di autorizzazione delle domande'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014. Nell'attività istruttoria sono compresi i controlli amministrativi propri di tale fase autorizzativi come descritti e definiti in premessa.

b) *la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014;

c) *la contestazione addebiti* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di*

debiti' del Regolamento (UE) n. 907/2014. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica e la determinazione dell'indebito e relative sanzioni.

Le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MIPAAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni inerenti il procedimento amministrativo come regolamentate dall'ordinamento dell'organismo delegato e mediante apposite procedure impartite da ARPEA anche a seguito dell'aggiornamento del Manuale delle procedure di recupero di ARPEA (D.D. n. 45 del 04/03/2016).

d) *i controlli in loco*, da eseguirsi presso i beneficiari mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

e) *i controlli ex post*, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali. Detti controlli devono eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del campione all'Organismo delegato.

Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

ART. 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, fatti salve le proposte di liquidazione e i relativi elenchi già trasmessi ad ARPEA, e avrà durata a tutto il 30 settembre 2026 (data ultima della certificazione dei pagamenti imputati al fondo FEASR per il periodo di programmazione 2014-2022) salvo proroghe.

2. Il recesso anticipato deve essere comunicato formalmente ad ARPEA entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.

3. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

4. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione, come pure le modalità di espletamento delle attività delegate .

ART. 3

(Dichiarazioni e obblighi dell'Organismo delegato)

1. L'Organismo delegato con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei *manuali* e nelle *istruzioni operative* di riferimento di ARPEA.

2. L'Organismo delegato, dichiara altresì di obbligarsi, ad eseguire le attività specificate nell'Allegato 1.

ART. 4

(Istruttoria modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno controllati i criteri di ammissibilità specifici definiti nel Programma di Sviluppo Rurale e nei bandi regionali, il rispetto degli impegni assunti, il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di pagamento, conformemente alle procedure (manuali e disposizioni operative di ARPEA).

2. Il procedimento istruttorio si completerà con l'inserimento del beneficiario in un elenco, approvato con l'emanazione di un provvedimento dell'ordinamento del settore, contenente le proposte di liquidazione e la trasmissione dell'elenco stesso ad ARPEA.

3. Tali operazioni saranno eseguite utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAP.

4. L'avvio delle attività istruttorie coinciderà con

l'apertura del sistema informatico per tale fase. L'istruttoria si chiuderà formalmente entro 180 giorni dall'avvio.

5. L'istruttoria delle domande di pagamento anticipo si chiuderà entro 60 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase.

Art. 5

(Controlli)

1. Relativamente alle procedure dei controlli per le misure non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti) è prevista:

- *Visita in sito:* deve essere eseguita per tutte le domande di pagamento ammesse, salvo diversa prescrizione derogatoria di ARPEA e per fattispecie definite. E' finalizzata alla verifica della realizzazione dell'intervento richiesto a premio e della sua coerenza con le spese dichiarate dal beneficiario. Deve essere eseguita prima della chiusura dell'istruttoria e comunque prima della determinazione del premio. L'Organismo delegato deve chiudere i controlli immettendone le risultanze sul sistema informativo, secondo le istruzioni operative stabilite da ARPEA. I termini della visita in sito sono ricompresi nei termini istruttori.

- *Controllo in loco:* l'ARPEA notifica all'Organismo delegato il campione delle domande di pagamento da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5 % della spesa erogata nel corso dell'anno solare di riferimento. Il controllo in loco può essere eseguito in concomitanza con la visita in sito o successivamente purchè, sia eseguito da diverso soggetto rispetto agli istruttori. Il controllo in loco deve essere chiuso con formale notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di ARPEA. Qualora il controllo in loco sia eseguito nel corso dell'istruttoria i termini dell'istruttoria sono sospesi una e una sola volta e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

2. Relativamente alle procedure dei controlli per le

misure a superficie e animali non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti) è prevista:

- *Controllo in loco*: l'ARPEA notifica all'Organismo delegato il "campione" delle "domande di pagamento" da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5% del totale delle domande presentate nella campagna di riferimento. Il controllo in loco deve essere eseguito nel rispetto della separazione delle singole fasi, quindi da diverso soggetto dagli istruttori, nel rispetto della calendarizzazione dei singoli impegni e deve comunque essere chiuso entro 90 giorni dalla data di comunicazione da parte di ARPEA del campione.

Tale attività può prescindere dall'apertura dell'istruttoria che però deve tenere conto degli esiti dei controlli di ammissibilità superfici eseguiti da Agea o altro organismo incaricato da ARPEA.

Art. 6

(Impegni dell'Organismo delegato)

1. L'Organismo delegato si impegna:

- ad assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa comunitaria;

- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Regolamento Delegato (UE)

n. 907/2014 citato in premessa, con Particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

- ad impiegare nello svolgimento delle attività delegate

risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Reg. Del. (UE) 907/2014 e a comunicare ad ARPEA il nominativo , le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli, ALL.3;

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate ,descritte nell'allegato 1 annesso alla presente Convenzione e nei manuali procedurali di ARPEA. L'Organismo delegato è pienamente responsabile nei confronti dell'ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività delegate.

ART. 7

(Interscambio dei dati)

1. L'ARPEA e l' Organismo delegato si impegnano allo scambio via telematica dei dati delle *domande* utili alla gestione delle informazioni delle richieste di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli stessi, nonché dei dati concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

2. A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per le misure previste dalle programmazioni del PSR 2014 - 2020.

3. Lo scambio di dati può riguardare anche le informazioni afferenti le domande del regime di pagamento unico.

ART. 8

(Verifica delle attività)

1. Per quanto attiene alle attività oggetto di delega, l'Organismo delegato, anche ai fini della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei "*controlli di secondo livello*" previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'ARPEA; si impegna altresì a supportare i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dall'Area Controllo Interno.
2. L'Organismo delegato si impegna altresì a ottemperare ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli *audit* e/o la riverifica delle attività di controllo svolte dall'Organismo delegato.

ART. 9

(Manuali, procedure e controlli)

1. L'Organismo delegato conferma che:
 - a) per l'applicazione del PSR 2014-2022, applicherà i manuali , le ulteriori procedure e controlli redatti da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.
 - b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al *recupero dei crediti* derivanti dall'applicazione del PSR

2007-2013 e dal PSR 2014-2020 si applicano le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

2. Le Parti potranno elaborare o approvare, d'intesa tra loro, ulteriori documenti utili alla corretta ed efficace applicazione della presente Convenzione.

3. L'adozione della manualistica e delle procedure inerenti l'attività delegata sarà preventivamente sottoposta e condivisa dall'Organismo delegato.

ART. 10

(Conflitto d'interessi)

1. L'Organismo delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse nello svolgimento delle attività delegate e si impegna a trasmettere ad ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. L'Organismo delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle seguenti situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;

- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

ART. 11

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

1. Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo. Linea Diretrice n. 10.10.2016.

ART. 12

(Oneri aggiuntivi)

1. Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

ART. 13

(Responsabilità)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, garantiscono che queste si conformano alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità Europea e dell'erario nazionale in tal senso l'Organismo delegato redige, altresì la relazione annuale dell'attività.

2. Qualora, a seguito di "verifiche di conformità",

"audit finanziari" o "inchieste ad hoc" svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino "rettifiche finanziarie" sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'ARPEA, quest'ultima si rivarrà sull'Organismo delegato responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

ART. 14

(Atti aggiuntivi)

1. Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito. In base alle disposizioni previste dall' Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del regolamento (UE) n. 907/2014 l'ARPEA, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente convenzione, l'Organismo delegato deve rispettare i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni di cui allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

ART. 15

(Attività aggiuntive)

1. Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione saranno oggetto di specifici Accordi di volta in volta formalizzati.

ART. 16

(Tavolo di coordinamento PSR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che sarà istituito, un Tavolo di coordinamento PSR i cui componenti saranno designati dalla Direzione Agricoltura e da ARPEA. La composizione, il funzionamento e le specifiche attribuzioni saranno definite con provvedimento regionale.

2. Potranno intervenire alle riunioni tecnici/esperti di volta in volta invitati alle sedute.

3. Obiettivi di lavoro di tale tavolo sono:

a) monitoraggio continuo dell'attività degli organismi delegati;

b) risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;

c) ripartizione delle pratiche in relazione ai carichi di lavoro di ogni Organismo delegato;

d) consultazione preventiva all'emanazione dei bandi;

e) disamina delle bozze dei bandi laddove prevedano dispositivi che comportano lo svolgimento di attività di cui alla presente convenzione.

ART. 17

(Informativa sulla privacy di cui al d.lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016)

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel d.lgs. 196/2003 e nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di

agricoltura e sviluppo rurale;

- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg. (UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
[\[dpo@regione.piemonte.it\]](mailto:dpo@regione.piemonte.it) [\[dpo@cert.arpea.piemonte.it\]](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it)
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

ART. 18

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

1. Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
2. I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:
 - a) la posta elettronica certificata (PEC);
 - b) la posta elettronica ordinaria aziendale;
 - c) la pubblicazione sul SIAP.

ART. 19

(Clausole finali)

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.
2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e

sostanziale del presente atto.

ART. 20

(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati

Allegato 1 - Elenco Misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale;

Allegato 2 - Tabella delle competenze.

Allegato 1

Misure PSR 2014-2022	Attività delegata
1	
2	
3	3.2.1.
4	
5	
6	
7	
8	
10	
11	
12	
13	
15	
16	16.4.1.
19	
20	
113	
Misure PSR 2007-2013	
111	
112	
114	
121	
123	
124	
125	
132	
133	
211	
214	
215	
216	

221	
226	
227	
311	
313	
322	
323	
F (PSR 2000-2006)	
H (PSR 2000-2006)	
Reg. 2078	
Reg. 2080	

Allegato 2
SVILUPPO RURALE 2014-2022
ATTIVITA' DOMANDE DI PAGAMENTO- Misure non connesse alle superfici e animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti)

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ORGANISMO PAGATORE	Attività delegata
PREDISPOSIZIONE MANUALISTICA	Definizione procedure in materia di ricevimento, istruttoria e controllo delle domande di pagamento (Manuali Procedurali)	X	
RICEZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	Ricezione e archiviazione delle domande di pagamento e di tutta la documentazione ad esse allegata		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO (180 gg)	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X	
	Controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 804/2014 .Risoluzione anomalie		X
	Acquisizione e verifica delle garanzie ai sensi dell'art 63 del reg. UE 1305/2014;		X
	Autorizzazione e richiesta svincolo della garanzia all'OPR		X
	Svincolo della garanzia	X	
	Esecuzione visita in situ (visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso)		X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X
CONTROLLI IN LOCO (60 gg)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli in loco e registrazione delle risultanze sui sistemi informativi.		X
CHIUSURA ISTRUTTORIA E CREAZIONE ELENCHI CON PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE	Chiusura istruttoria domanda di pagamento e predisposizione degli elenchi delle proposte di liquidazione		X
	Invio degli elenchi a OPR tramite sistema informativo		X
PAGAMENTO	Ricezione degli elenchi di liquidazione	X	
	Verifica del registro debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento	X	
	Creazione e autorizzazione decreto	X	
	Esecuzione e Contabilizzazione del pagamento	X	
CONTROLLI EX-POST (90 gg)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti		X
DEBITI	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità		X
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	
DEBITI IN PRESENZA DI GARANZIE	Denuncia di sinistro		X
	Incameramento garanzia per mancata restituzione	X	
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	